

della Corte dei conti come particolarmente rilevante ed in numerose fattispecie il mancato possesso della laurea è stato giudicato come incidente sulla legittimità del provvedimento di nomina di dirigenti di seconda fascia in sede di riscontro preventivo.

Infatti quando per la nomina ad un posto di funzione secondo il procedimento previsto come regola generale sono prescritti specifici requisiti soggettivi, questi devono a maggior ragione sussistere quando si faccia ricorso ad ipotesi di eccezione normativamente previste.

Per quanto sopra la nomina suddetta non risponde ai principi delineati nella citata delibera della Sezione del controllo per le nomine relative alla amministrazione dello Stato.

Oltre alle citate nomine di personale esterno, sempre nel corso dell'esercizio 2004, si è proceduto anche ad attribuire incarichi a tempo determinato relativi a posizioni dirigenziali di seconda fascia al personale interno all'Istituto.

A tal fine è stato necessario procedere all'integrazione del vigente regolamento interno della dirigenza INAIL che nel recepire all'art. 5 il disposto di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 165/2001 non prevedeva espressamente il conferimento di incarichi dirigenziali di seconda fascia al personale interno all'Istituto.

Di conseguenza con delibera del Consiglio di amministrazione n. 3, in data 28 settembre 2004, il citato articolo 5 è stato integrato prevedendo espressamente tale possibilità.

Con successiva delibera n. 67, in data 26 novembre 2004, il Consiglio di amministrazione ha dettato i criteri per il conferimento dei citati incarichi a tempo determinato con riferimento a 16 posizioni funzionali individuate dal Direttore generale per sopperire ad altrettante carenze presso le Direzioni regionali dell'Ente.

Nell'emanare i provvedimenti da ultimo citati si è tenuto conto di tutti i limiti e vincoli contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari di riferimento, il che ha consentito di utilizzare professionalità esistenti all'interno dell'Ente per integrare un assetto organizzativo altrimenti carente.

Come si vede trattasi di uno strumento che persegue politiche di integrazione di professionalità in grado di sopperire a particolari esigenze gestionali da attuare nella logica di una oculata sinergia.

C) Determinazione fondi contrattazione collettiva integrativa

Alcune questione di carattere generale sono sorte in ordine alla costituzione, destinazione e compatibilità con le risorse iscritte in bilancio dei fondi integrativi conseguenti alla contrattazione integrativa di ente.

Tali questioni attengono all'attivazione di ulteriori risorse finanziarie diverse da quelle determinabili a seguito dell'applicazione della normativa contrattuale.

Le difficoltà insorgono nella individuazione delle risorse derivanti dalle attività previste dalle disposizioni recate dall'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che consentono alle Amministrazioni pubbliche di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per la fornitura a titolo oneroso di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle istituzionali.

Altra questione ha riguardato le specifiche risorse attivate con ricorso alle previsioni normative contenute nell'art. 4, comma 10, del CCNL del 14 marzo 2001 e dall'art. 3, comma 3, del CCNL del 5 aprile 2001 che consentono di prendere in considerazione, ai fini della individuazione di risorse aggiuntive da destinare al personale, i nuovi servizi o processi di riorganizzazione ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze ovvero un incremento stabile delle dotazioni organiche.

Ancora, incertezze hanno riguardato l'applicazione del comma 5, dell'art. 43 della citata legge n. 449 /1997 secondo cui i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio e accantonano nel corso della gestione una quota non inferiore al 2% che per la metà può essere destinata ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti.

Il Collegio dei sindaci con riguardo a tutte le fonti di finanziamento sopra indicate ha reiteratamente rilevato, nel corso dei vari esercizi finanziari in cui i provvedimenti intervenivano, che nelle relazioni illustrative

l'amministrazione non forniva chiare indicazioni circa i criteri di reperimento dei fondi e della loro concreta determinazione.

Trattasi di una carenza di carattere generale che è stata osservata in ordine a tutti i provvedimenti conclusivi delle varie fasi in cui si articola la gestione finanziaria.

Spesso nemmeno la richiesta di circostanziate delucidazioni riusciva a fare chiarezza sulle perplessità evidenziate cosicché permanevano comunque dubbi sui criteri interpretativi adottati in ordine alla portata delle singole norme sopraccitate.

Al riguardo vengono richiamati gli organi decisionali dell'Ente, in ragione dei diversi livelli di responsabilità, ad adottare adeguate misure volte ad evitare l'utilizzo di risorse aggiuntive che non trovano sicuro fondamento nei presupposti normativamente previsti.

D) Consistenza organica del personale

In termini puramente numerici la consistenza organica del personale al 31 dicembre del triennio 2002-2004, viene illustrata dalla seguente tabella:

Consistenza organica del personale negli anni 2002, 2003 e 2004

(situazione al 31 dicembre)

Qualifiche	Organico al 31/12/02	Forza al 31/12/02	Diff.	Forza al 31/12/03	Diff.	Forza al 31/12/2004	Diff.
Dirigenti (di cui 7a fine 2004 a tempo det.)	280	278	-2	269	-11	263	-17
Personale X ^a liv. (ing., arch., attuari, avv.)	658	638	-20	632	-26	641	-17
Personale amministrativo III ^a - IX ^a liv.	10.157	8.650	-1.507	8.385	-1.772	8.611	-1.546
Medici funzionari (primari, aiuti, assistenti)	732	570	-162	567	-165	564	-168
Personale sanitario (personale tecnico)	745	643	-102	634	-111	684	-61
TOTALE	12.572	10.779	-1.793	10.487	-2.085	10.763	-1.809
Personale medico con incarico d'opera professionale		845		845		834	

L'incremento di personale, registrato nel corso dell'anno 2004, tiene conto del personale adibito alla vigilanza e custodia degli stabili istituzionali

(pari a 415 dipendenti) transitato con inquadramento all'interno dell'area A a seguito della delibera Commissariale n. 344, in data 21 maggio 2004.

E' da considerare inoltre che nel corso dell'anzidetto periodo preso in considerazione, l'Istituto, per coprire i vuoti di organico causati dalle cessazioni, si è avvalso anche di personale proveniente da enti privatizzati o da altre amministrazioni pubbliche; nel 2002 tali assunzioni ammontavano a 92 unità, nel 2003 a 26 unità, nel 2004 a 90 unità.

Numero dipendenti provenienti da altre amministrazioni

Qualifiche	2002	2003	2004	totale
Dirigenti	-	-	2	2
Personale X ^a liv. (ing., arch., attuari, avv.)	3	1	0	4
Personale amministrativo III ^a - IX ^a liv.	73	20	56	149
Medici funzionari (primari, aiuti, assistenti)	16	5	0	21
Personale sanitario (personale tecnico)	-	-	32	32
TOTALE	92	26	90	208
Pers. medico incarico d'opera profess.le	-	-	-	-

Nella successiva tabella relativa all'età media dei dipendenti rilevata al 31 dicembre 2004, si evidenzia come a fronte di una anzianità media di anni 46,40, le regioni del Centro-Sud presentano un personale mediamente più anziano di quello del Nord (ad eccezione della Valle d' Aosta) con punte particolarmente elevate per il Lazio, la Campania, la Calabria, la Sicilia e la Sardegna; ciò fa prevedere, per il prossimo futuro, un turn-over particolarmente accentuato per queste regioni.

**Età media dei dipendenti
al 31/12/2004**

Regioni	età media
Piemonte	44,77
Valle d'Aosta	48,24
Lombardia	44,35
Trentino	42,75
Veneto	44,64
Friuli Venezia Giulia	44,65
Liguria	46,95
Emilia Romagna (1)	43,93
Toscana	45,87
Umbria	45,77
Marche	46,55
Lazio	48,27
Abruzzo	46,88
Molise	46,61
Campania	47,63
Puglia	46,32
Basilicata	44,35
Calabria	47,52
Sicilia	47,94
Sardegna	48,24
Tipografia di Milano (2)	42,29
Direzione Generale	49,51
Gestione Immobili di Roma	50,86
<i>Media Nazionale</i>	46,40

(1) esclusi i metalmeccanici (n.177)

(2) compresi i tipografi (n. 42)

E) Spese per il personale in attività di servizio

Gli oneri riguardanti la gestione del personale si riferiscono agli emolumenti, ai compensi per lavoro straordinario e per l'incentivazione della produttività, alle altre competenze e spese per il personale addetto ai servizi amministrativi, sociali e medico-legali dell'Istituto, agli oneri previdenziali e assistenziali, nonché agli oneri relativi ai contributi integrativi di riscatto del personale e agli accantonamenti al fondo di previdenza.

Nel complesso, la spesa di competenza per la categoria in esame si è attestata nel 2002 a € 534,3 milioni, pari al 7,3% delle spese correnti, nel 2003 è salita a € 571,8 milioni, pari al 7,5% delle spese correnti; nel 2004 questa spesa si è assestata a € 553,0 milioni, pari al 7,2% delle spese correnti.

Le variazioni intervenute sono l'effetto dei miglioramenti contrattuali corrisposti per il 2003 e dell'inquadramento di personale con retribuzione meno elevata nel 2004.

Spese per il personale in servizio

(in milioni di Euro)

Anno	Totale	Differenze anno prec.	
		val. assoluto	val. percent.
2002	534,3	21,4	4,17
2003	571,8	37,5	7,02
2004	553,0	-18,8	-3,29

Costo globale (in milioni €) e medio (in migliaia €) del personale

	costo globale personale 2002	costo medio pro-capite 2002	costo globale personale 2003	costo medio pro-capite 2003	costo globale personale 2004	costo medio pro-capite 2004
1) Stipendi, compensi vari e oneri riflessi	520,4	48,0	558,7	52,3	541,1	50,9
2) benefici sociali e assist. ed oneri diversi	13,9	1,3	13,1	1,2	11,9	1,1
<i>Costo medio complessivo</i>	534,3	49,3	571,8	53,5	553,0	52,0

N.B. Il numero delle unità per il calcolo del costo medio è ricavato dalla media della consistenza al 31/12 rispetto all'1/1 per ogni anno: 2002=10.833; 2003=10.687; 2004=10.625

Scostamenti spese per il personale

(costo globale in milioni di Euro)

	costo a consuntivo	variazioni su anno precedente	variazioni % su anno precedente	tasso inflazione programmata	costo rapportato all'inflazione	variazioni su inflazione	variazioni % su inflazione
2002	534,3	21,4	4,17	1,8	522,1	35,0	7,19
2003	571,8	37,5	7,02	2,2	546,1	24,0	4,60
2004	553,0	-18,8	-3,29	2,1	583,8	37,7	6,90

F) Spese per il personale in quiescenza

Gli oneri in esame si riferiscono all'indennità integrativa speciale ed all'assegno per nucleo familiare del personale in quiescenza, all'integrazione ordinaria del fondo rendite vitalizie e al trattamento pensionistico integrativo (L. 144/99, art. 64).

Per gli anni in questione l'andamento degli oneri di competenza è evidenziato nella tabella che segue:

Spese per il personale in quiescenza

(in milioni di Euro)

Anno	Totale	Differ. anno precedente	
		val.assoluto	val.percent.
2002	72,5	3,6	5,20
2003	72,2	-0,3	-0,41
2004	73,9	1,7	2,35

15. GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

1) Considerazioni generali

In base al consolidato principio dell'unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale, il bilancio è unico, pur riguardato nelle gestioni industria, agricoltura e medici radiologi. L'individuazione di sottogestioni separate nell'ambito della gestione industria (industria, artigianato, terziario ed altre attività) ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto 38/2000 è stata effettuata a meri fini tariffari.

Ne resta comunque fuori la speciale Gestione grandi invalidi del lavoro, come sancito dal T.U. 1124/1965, Titolo I, Capo IX che all'art. 178 prevedeva un Comitato Tecnico preposto alla gestione, tra i cui compiti rientrava quello di predisporre il conto preventivo ed il conto consuntivo. In particolare per quest'ultimo l'art. 188 stabiliva che esso, contenente il dettaglio delle varie forme di intervento per l'erogazione delle prestazioni integrative dell'assicurazione, fosse parte integrante del bilancio dell'Istituto. Il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 ha implicitamente soppresso il predetto Comitato Tecnico per cui è il Consiglio di amministrazione ad ottemperare alle disposizioni di cui ai predetti articoli del Testo Unico 1124/1965, tuttora vigenti.

Infine la legge n. 493 in data 3 dicembre 1999 che ha riconosciuto, tutelandolo, il lavoro svolto in ambito domestico e istituito la relativa assicurazione obbligatoria per la tutela e il rischio infortunistico per invalidità permanente, gestita dall'INAIL, ha disposto che presso l'Ente fosse creato un Fondo autonomo speciale - anch'esso con contabilità separata - cui sovrintende un Comitato amministratore.

I provvedimenti di approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, hanno avuto date di deliberazione da parte del competente organo secondo la tabella sottostante nella quale, accanto ai dati dell'esercizio 2004 vengono riportati quelli del biennio precedente.

Date di deliberazione dei bilanci

anno	preventivo	consuntivo
2002	10 dicembre 2001	15 settembre 2003
2003	27 febbraio 2003	28 luglio 2004
2004	23 febbraio 2004	26 settembre 2005

Come si può notare, appaiono tuttora attuali le considerazioni formulate nel precedente referto circa il mancato rispetto dei termini regolamentari prescritti per l'approvazione dei citati documenti contabili che sono fissati al 30 novembre ed al 31 luglio, rispettivamente, per il preventivo e per il consuntivo.

Per quanto concerne in particolare il bilancio preventivo il protrarsi dei termini per la sua predisposizione ha determinato la necessità di ricorrere all'esercizio provvisorio, proposto dal Commissario straordinario con delibera 925, in data 5 dicembre 2003 ed approvato, per il periodo di due mesi, dal CIV con delibera 33, in data 15 dicembre 2003.

Il rilevato scostamento dai termini normativamente previsti anche se determinato, come si dirà in seguito, dalla necessità di tener conto delle disposizioni che riguardano l'intera finanza pubblica, sembra cronicizzarsi come dimostrato dalla circostanza che addirittura il bilancio preventivo per l'esercizio 2005 è stato approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 25 maggio 2005. L'approvazione ministeriale si è resa necessaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 4 del decreto legislativo 479/1994, come modificato dall'art.17 comma 23 della legge 127/1997, ricorrendo l'ipotesi di non concordanza tra il Consiglio di amministrazione ed il CIV, cui tale competenza è attribuita in via ordinaria, che nella seduta del 20 aprile 2005 non ha ritenuto di poter procedere all'approvazione.

2) Bilancio di previsione

In data 27 novembre 2003 il Ministero dell'Economia e Finanze ha emanato la circolare n. 51 concernente i criteri generali di contenimento delle spese correnti cui gli enti pubblici avrebbero dovuto attenersi nel predisporre i bilanci di previsione per l'esercizio 2004. Ciò al fine di contribuire al rispetto del patto di stabilità e crescita ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2004/2007.

La necessità di adeguarsi alle disposizioni impartite dal Ministero vigilante ha comportato che l'iter di formazione del progetto di bilancio di previsione dell'INAIL per il 2004 si sia concluso solo in data 23 dicembre 2003 con la delibera n. 1043 del Commissario Straordinario che lo ha predisposto ai fini dell'approvazione da parte del CIV .

Per quanto concerne il contenuto del predetto documento contabile va premesso che, come rilevato dal Collegio dei sindaci, nonostante l'evidenziato ritardo nella predisposizione del bilancio non è stato possibile adeguare, così come pure disponeva la circolare citata, i sistemi di contabilità e bilancio ai principi della legge 94/1997 ed in particolare armonizzare in maniera esaustiva il vigente regolamento di amministrazione e contabilità dell'INAIL con quello introdotto dal D.P.R. 27 febbraio 2003 n. 97, per tutti gli Enti disciplinati dalla legge 70/1975.

In proposito deve darsi atto che, per la complessità e delicatezza della materia, l'amministrazione ha correttamente ritenuto preferibile procedere per tappe ai necessari adeguamenti e soprattutto in armonia con gli altri principali Enti del settore in modo da pervenire a soluzioni coerenti e coordinate.

Sempre il Collegio dei sindaci ha rilevato che non è stato possibile riscontrare i riflessi delle linee di indirizzo varate dal CIV con delibera del 9 giugno 2003 non essendo stato predisposto il piano triennale 2004-2006.

Ciò non ha inoltre consentito di aver contezza delle metodologie di supporto sottostanti ai processi di formazione e di valutazione del bilancio anche perché la maggior parte dei dati previsionali non è sostenuta da analisi fondate sulla dinamica storica né da idonei parametri di riferimento

atti a rendere realistiche le previsioni ipotizzate. Osservazione quest'ultima che riprende analoghe considerazioni di cui è cenno nel precedente referto.

Il Collegio ha altresì osservato che risultano insufficienti le poste relative al Fondo per i rinnovi contrattuali e a quello per i trattamenti accessori al personale delle aree.

Quanto alle spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi è stato osservato che la riduzione del 10% rispetto agli impegni 2001 risulta allineata solo alla previsione iniziale 2003 mentre espone una diminuzione del 6,3% ove si tenga conto dell'assestamento accrescitivo intervenuto nel 2003.

Il Nucleo di valutazione ha rilevato, in linea con le osservazioni del Collegio dei sindaci, che persistono difficoltà dell'attuale impianto pianificatorio dell'Istituto che non consentono di realizzare la convergenza dei dati previsionali verso le determinazioni di consuntivo e che la documentazione di bilancio non presenta ancora elementi informativi esaustivi in corrispondenza delle poste più significative.

Ha infine sottolineato la necessità di informazioni più analitiche sui riflessi finanziari - economici causati dalle determinazioni strategiche degli Organi di indirizzo politico nell'esercizio di riferimento.

Il procedimento per l'approvazione del bilancio si è concluso con l'adozione da parte del CIV della delibera n. 5 in data 23 febbraio 2004.

Il CIV, premesso di condividere le osservazioni del Collegio dei sindaci e del Nucleo di valutazione sopra riportate ha lamentato, rispetto agli indirizzi e direttive emanate, una generale incoerenza particolarmente significativa sul versante della prevenzione e della ricerca in ambito riabilitativo e sanitario.

Ha inoltre posto l'accento sulla inadeguata gestione degli investimenti immobiliari destinata a riflettersi negativamente oltre che sul livello delle riserve tecniche anche sulla entità dei residui passivi in conto capitale che richiede una immediata ripresa degli investimenti immobiliari sia per gli immobili istituzionali che per quelli destinati ex lege al settore sanitario, universitario e di pubblica utilità.

Il CIV ha sottolineato ancora una volta alcuni dei nodi da sciogliere in ordine allo storico disavanzo economico patrimoniale della gestione agricoltura, agli attuali limiti normativi all'autonomia finanziaria dell'Istituto,

alle norme sulla Tesoreria Unica e connesso limite di giacenza, alla necessità di valorizzare il ruolo dell'INAIL in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro nonché al ruolo delle funzioni riabilitative, di cura e reinserimento, per attuare una tutela globale del lavoratore.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali nella nota del 24 maggio 2004 di osservazioni al bilancio preventivo ha formulato, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, considerazioni che in larga massima rispecchiano quelle evidenziate dal Collegio dei sindaci e, con riferimento a quanto si è detto innanzi circa le previsioni di spesa per il personale e il rispetto del tetto programmato per le spese di acquisto di beni e servizi, ha invitato l'Istituto ad apportare le occorrenti modifiche con apposita variazione di bilancio.

3) Variazioni di bilancio

Nel corso dell'esercizio 2004 è stata predisposta una sola variazione e precisamente quella all'assestamento del bilancio adottata con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 134 in data 14 dicembre 2004 che nel contempo annullava la propria precedente deliberazione n. 5 in data 28 settembre 2004.

In merito il Collegio dei sindaci, con verbale n. 257 in data 19 ottobre 2004, aveva rilevato che la citata delibera n. 5 non era coerente con le motivazioni ad essa sottese.

Infatti si trattava di dare piena applicazione alle norme di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2004, n. 191, sull'immediato contenimento della spesa pubblica per consumi intermedi nonché di reperire le risorse strettamente legate agli obiettivi strategici e di rilancio dell'Ente e di ottemperare nel contempo alle citate osservazioni formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in sede di esame del bilancio di previsione.

Ciò premesso, però, il Collegio faceva osservare che il comma 8 dell'art. 1 del citato decreto legge n. 168/2004 -nel prevedere che gli Enti previdenziali pubblici per l'anno 2004, dovessero ridurre le spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30% rispetto alle previsioni iniziali -operava "una

distinzione tra spese meramente discrezionali e spese obbligatorie ovvero connesse all'erogazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utenza".

Il Collegio osservava correttamente che il carattere dell'obbligatorietà deve derivare da elementi oggettivi quali l'assunzione di impegni di spesa, ovvero l'esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate e che la norma non conferiva alcuna discrezionalità nella scelta dei capitoli di spesa da considerare obbligatori, dovendo tale caratteristica riferirsi alla natura della spesa.

Pertanto il Collegio, posto che dalla relazione non si evincevano adeguate motivazioni circa l'asserita obbligatorietà delle spese relative a taluni capitoli, riteneva che gli stessi fossero da assoggettare all'applicazione del citato comma 8 dell'art. 1, concorrendo, quindi, a determinare la riduzione del 30% delle spese di funzionamento.

Alla luce di quanto sopra il Consiglio di amministrazione ravvisava la necessità di ridefinire gli stanziamenti di competenza e di cassa di taluni capitoli adottando la succitata delibera n. 134 in data 14 dicembre 2004.

Il Collegio dei sindaci con il verbale n. 262, in data 22 dicembre 2004, esprimeva parere favorevole alle variazioni proposte ad eccezione di quelle relative alla costituzione dei fondi integrativi per i quali chiedeva venissero forniti "maggiori elementi valutativi" e ciò anche per consentire al Collegio di proseguire l'esame dell'ipotesi di accordo integrativo ai fini della prescritta relazione.

La variazione di che trattasi, con delibera 32 del 23 dicembre 2004, veniva approvata dal CIV che non mancava di rilevare che la predisposizione della variazione di assestamento era intervenuta fuori dei termini rituali.

16. IL CONTO CONSUNTIVO

a) Considerazioni generali

Circa il conto consuntivo si ripete quanto rilevato a proposito del bilancio di previsione nella parte generale circa l'unitarietà della gestione finanziaria e patrimoniale seppure in presenza di più gestioni, nonché le considerazioni circa il mancato rispetto dei termini regolamentari prescritti, come risulta dalla tabella innanzi riportata nella quale, come si è detto, accanto ai dati dell'esercizio 2004, vengono riportati quelli del biennio precedente.

Il conto consuntivo per l'esercizio 2004 è stato predisposto dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 294, in data 14 giugno 2005.

Il Collegio dei sindaci ha espresso il prescritto parere sul citato documento contabile con verbale n. 276, in data 14 luglio 2005 ripetendo alcune considerazioni di carattere generale già formulate in occasione dell'esame del conto consuntivo 2003.

Infatti il Collegio ha dovuto ancora una volta riproporre le osservazioni circa le carenze della relazione illustrativa che non fornisce la chiave di lettura o il quadro di riferimento necessario ad attribuire un preciso significato ai dati finanziari esposti e fare ulteriormente cenno all'inosservanza delle norme regolamentari in materia di assunzione di impegni e pagamenti, cosa che ha comportato il verificarsi di eccedenze rispetto alle previsioni.

Il citato organo di controllo ha innanzitutto individuato gli accadimenti di carattere generale che hanno caratterizzato l'esercizio 2004 e che in maniera più o meno marcata hanno influenzato i comportamenti ed i risultati gestionali.

Trattasi di tematiche affrontate nel corso della presente relazione e che attengono al conferimento di alcuni immobili istituzionali dell'Ente al fondo comune di investimento immobiliare (FIP), alle operazioni di cartolarizzazione ed alle misure di contenimento delle spese per studi, incarichi e consulenze.

Quanto agli aspetti più specifici della gestione il Collegio, nel rilevare ancora una volta il perdurante squilibrio della gestione agricoltura, si è

soffermato sulla tematica del mancato aggiornamento degli inventari dei beni immobili che non consente di verificare compiutamente la corrispondenza dei valori iscritti in bilancio con le relative scritture contabili.

Il Collegio, infine, ha sottolineato il mancato rinnovo della convenzione per il servizio di cassa dell'Ente il cui schema di capitolato, definito da tempo dall'Istituto, contiene precisi ed analitici adempimenti e procedure che dovrebbero consentire, nei tempi prescritti, le operazioni di riconciliazione dei dati contabili con quelli dell'istituto bancario cui è affidato il servizio di cassa.

Il Nuvacost ha esposto le proprie considerazioni sul bilancio consuntivo dell'esercizio 2004 con specifica relazione in data 4 luglio 2005 osservando che i risultati conseguiti sono i migliori tra quelli verificatisi nel quinquennio 2000-2004 anche se appaiono particolarmente evidenti le differenze tra il consuntivo e le previsioni definitive.

Tutte le altre note critiche formulate o le indicazioni propositive evidenziate dal Nucleo rivestono fondamentale importanza per la verifica più puntuale da parte del CIV sia della concreta correlazione degli stanziamenti di bilancio e degli impieghi con gli indirizzi strategici, sia del livello di raggiungimento degli stessi obiettivi.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2004 è stato approvato dal CIV con delibera n. 26, in data 26 settembre 2005.

Nel procedere all'approvazione l'Organo di indirizzo, premesso che la relazione al conto consuntivo non consentiva un confronto rispetto agli obiettivi strategici posti dallo stesso CIV, ha reiterato agli organi di gestione le seguenti direttive: necessità di evitare nel modo più categorico l'eccedenza di impegni-pagamenti rispetto agli stanziamenti definitivi, completamento delle procedure per l'adozione della contabilità analitica, attivazione degli investimenti produttivi di congruo reddito allineati al tasso di attualizzazione delle riserve tecniche, adozione di tutte le misure onde evitare ulteriori accumuli dei residui e definizione dei criteri per la ripartizione, tra le quattro sottogestioni individuate nell'ambito della gestione industria, delle entrate, delle spese, dei costi comuni e degli interessi sulle anticipazioni di fondi alla gestione agricoltura.

L'approvazione del bilancio consuntivo da parte dei Ministeri vigilanti è stata comunicata con nota n. 24/IV/13481, in data 16 dicembre 2005 con

la quale si é preso atto dei risultati della gestione dell'esercizio in esame e si sono condivise le indicazioni e le osservazioni del Collegio sindacale circa le problematiche e criticità più volte segnalate.

Si è fatto riferimento ai criteri di ricognizione dei residui attivi e passivi ed agli impegni e pagamenti superiori alle corrispondenti previsioni finali, problematiche più volte segnalate e di cui si è dato conto anche nel precedente referto.

Inoltre l'attenzione si è soffermata sui rapporti con l'INPS per quanto concerne la riscossione dei contributi agricoli e più in generale sul noto squilibrio strutturale della gestione agricoltura, questioni cui si fa cenno appresso con riferimento ai dati del conto economico.

b) I principali dati di sintesi

Esaurita l'esposizione della parte procedimentale relativa al conto consuntivo si forniscono i principali dati di sintesi appresso riportati con riferimento ai risultati finanziari, economici e patrimoniali: